



COMUNE DI GARDONE V. T.
PROVINCIA DI BRESCIA

DELIBERAZIONE N. 481

Trasmessa al Comitato Regionale di Controllo

con elenco N. .

in data

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: ADESIONE AL "FONDO DI SOLIDARIETA' A FRONTE DI CALAMITA'E PRELIEVO
DAL FONDO DI RISERVA.

L'anno millenovecento novantotto

addi diciassette

del mese di dicembre

alle ore 19,30

nella sala delle riunioni

Convocata la Giunta Comunale, sono intervenuti i signori:

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1) SALVINELLI GIUSEPPE | - Sindaco |
| 2) PAGANI GIACOMO | - Vice Sindaco |
| 3) GAMBA FAUSTO | - Assessore |
| 4) MAFFINA VALENTINO | - Assessore |
| 5) PEDRETTI ADRIANO | - Assessore |
| 6) RIZZINELLI ALBERTO | - Assessore |
| 7) SABATTI CARLA | - Assessore |

Pres.	Ass.
X	
X	
	X
X	
X	
X	
X	

Assiste il Segretario Comunale Beniamino Udeschini

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Giuseppe Salvinelli

nella sua qualità

di Sindaco

assume la presidenza e dichiara aperta la

seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che :

- La Provincia di Brescia , con delibera del Consiglio Provinciale n. p.g. 796/17/95 del 18/11/1996, approva "Accordo di programma tra la Provincia di Brescia e l'Associazione Comuni Bresciani per la costituzione e la gestione del fondo di solidarietà ", sottoscritto dai Presidenti della Provincia e dell'Associazione Comuni Bresciani , pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia , Serie inserzioni n° 6 del 05.02.1997;

VISTO che, il Consiglio Direttivo dell'Associazione Comuni Bresciani , deliberazione del 23/06/1997 approva le procedure ed i criteri per la gestione del fondo di solidarietà (allegato 1) , chiedendo successivamente ai Comuni di aderire all 'iniziativa ;

PRESO atto dell'utilità dell'iniziativa che consente ai Comuni con una modica spesa di poter rapidamente accedere a finanziamenti per spese connesse alle calamità naturali;

DATO atto che sul presente provvedimento hanno espresso parere favorevole circa :

- la regolarità tecnica il responsabile del servizio segreteria facente funzioni Chiara Pedretti in data 17/12/98;
- la regolarità contabile il responsabile del settore economico finanziario facente funzioni Patrizia Barbieri in data 17/12/98;

All'unanimità di voti,

DELIBERA

- 1) Di aderire all'iniziativa con il contributo di L.400 fino a 10.000 abitanti e L. 600 per i 775 abitanti oltre i diecimila pari a complessive lire 4.155.000 = ;
- 2) Di imputare la spesa alla Funzione 01 – 09- 03 -05 del Bilancio in corso.(imp.1192/98) previo prelievo dell'importo di L. 2.155.000= dal fondo di riserva;
- 3) Di dichiarare, con specifica votazione unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.47 della Legge 142/90.
- 4) Di dare comunicazione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari.

PROCEDURE E CRITERI
PER LA GESTIONE
DEL FONDO DI SOLIDARIETA'

1 - E' istituito presso l'Associazione Comuni Bresciani, che provvederà a gestirlo, il fondo di solidarietà, finalizzato a finanziare a fondo perduto interventi di prima emergenza nel corso di eventi di calamità naturale, non altrimenti finanziabili.

2 - Il fondo di solidarietà è finanziato dalla Provincia di Brescia e dai Comuni che vi aderiscono; la Provincia partecipa con L. 100.000.000, i Comuni con L. 400/abitante fino a 10.000, più 200 L. per abitanti eccedenti da 10.000 a 15.000, più 100 L. per abitanti eccedenti i 15.000. Le quote dovranno essere versate entro il 30 giugno e riquantificate ogni anno.

Per il 1997 le quote dei Comuni saranno versate entro il 30 settembre.

3 - Comuni e Provincia contestualmente all'adesione al fondo dovranno approvare con apposito atto deliberativo le presenti procedure e criteri.

4 - L'adesione al fondo e il regolare pagamento delle quote sono condizione irrinunciabile perchè i Comuni possano accedere ai contributi.

5 - Si conviene che una quota, non superiore al 10% del fondo, potrà essere destinata alla formazione ed aggiornamento degli Amministratori e personale dipendente degli Enti aderenti, con iniziative programmate ed organizzate, anno per anno, dall'Associazione Comuni Bresciani d'intesa con l'Amministrazione Provinciale.

6 - Il contributo verrà erogato su richiesta dei Comuni a fronte di calamità naturali, ivi compresi gli incendi boschivi, anche in assenza della dichiarazione dello stato di calamità naturale da parte dello Stato.

7 - Il contributo potrà coprire spese sostenute o dal Comune stesso o anche da Associazioni di volontariato purchè iscritte nell'apposito registro della Regione.

8 - Il contributo verrà erogato dal Comitato Operativo composto dal Presidente dell'Associazione Comuni Bresciani, dall'Assessore alla Protezione Civile della Provincia di Brescia, dal Presidente della Comunità Montana interessata e da un rappresentante dei Comuni di pianura aderenti al fondo individuato di comune accordo tra gli stessi.

9 - Il contributo verrà erogato al Comune.

10- Il Comune, pena restituzione del contributo, dovrà immediatamente presentare il rendiconto delle spese sostenute al Comitato Operativo.

ALLEGATO ALLA DELIBERA G. M.

n. 681 del 17.12.88

Il Sindaco Il Segretario Comunale

ACCORDO DI PROGRAMMA
TRA LA PROVINCIA DI BRESCIA E LA ASSOCIAZIONE
COMUNI BRESCIANI PER LA GESTIONE DEL
FONDO DI SOLIDARIETA'

Allegato alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 769/17/95
in data 18 novembre 1996.

Premesso che:

- 1) ai sensi dell'Art. 27 della Legge 8.6.1990 n. 142 per la definizione dei programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata dei Comuni, di Province e/o di altri soggetti pubblici, il Presidente della Provincia o il Sindaco, in relazione alla competenza prevalente sui programmi di intervento, può promuovere la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità ed ogni altro connesso adempimento;
- 2) la Provincia nel Bilancio di Previsione '96 ha stabilito di stanziare un apposito fondo di solidarietà per interventi connessi a particolari eventi calamitosi in territorio provinciale;

si conviene il presente accordo di programma

ARTICOLO 1

Le premesse formano parte integrante del presente atto.

ARTICOLO 2

Oggetto dell'accordo è la costituzione e la gestione del fondo di solidarietà da parte dell'Associazione Comuni Bresciani finalizzato a finanziare a fondo perduto, a favore dei Comuni aderenti al fondo, interventi di prima emergenza che si rendessero necessari a seguito di eventi calamitosi.

ARTICOLO 3

Sono contraenti del presente accordo la Provincia di Brescia rappresentata, per quanto di competenza, dal Presidente o suo delegato e la Associazione Comuni Bresciani rappresentata dal suo Presidente.

ARTICOLO 4

La Provincia di Brescia affida la gestione del fondo di solidarietà, quantificato per il 1996 in Lire 100.000.000.==, alla Associazione Comuni Bresciani finalizzato alla copertura di eventuali danni causati da eventi calamitosi in Comuni del territorio bresciano e dovrà versare la propria quota entro il 30 giugno di ogni anno.

Con determinazioni successive del Consiglio Provinciale verranno definite le quote relative agli anni dal 1997 in poi.

ARTICOLO 5

L'A.C.B. ha facoltà di gestire il Fondo al fine di ottenere, su base annuale, il migliore risultato economico, sentito il parere dell'Amministrazione Provinciale.

ARTICOLO 6

L'A.C.B. si impegna, con decorrenza 1997, a stipulare analogo Accordo di Programma con i Comuni bresciani che vorranno aderire all'iniziativa, definendo, all'interno di esso, l'ammontare della quota rispettiva.

ARTICOLO 7

L'A.C.B. si impegna altresì a predisporre per tutti i contraenti l'accordo il rendiconto sulla gestione annuale del fondo.


ARTICOLO 8

L'utilizzazione del Fondo avviene per erogazioni finalizzate ad interventi richiesti dai Sindaci dei Comuni colpiti dall'evento.

I criteri cui attenersi per le suddette erogazioni verranno stabiliti da apposita Commissione formata dall'Assessore all'Ecologia della Provincia, dal Presidente dell'A.C.B., da un rappresentante dei Comuni nominato dall'Assemblea dell'A.C.B..

ARTICOLO 9

La durata del presente accordo di programma è prevista in anni dieci a partire dalla data della sua approvazione formale.



IL PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

P.A. ANDREA LEPIDI

IL PRESIDENTE

ASSOCIAZIONI COMUNI BRESCIANI

GUIDO BUSSI

